



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

Regolamento della Scuola Tecnici Federali

(Approvato con delibera n.345 del 24-06-2021)

(Aggiornato con delibera n. 467 del 25-09-2026)

Appendice L

(Disposizioni concernenti la Disciplina dello Sci d'Erba)

1. Allenatore di I Livello

- 1.1. In attuazione delle indicazioni contenute nello SNAQ, con particolare riguardo alle indicazioni dell'allegato 4 del medesimo, in questa sede espressamente richiamate, hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di I Livello coloro che abbiano conseguito 10 CFF (dei quali 7 per conoscenze e 3 per abilità) come di seguito specificato.
- 1.2. A fronte della ottenuta qualifica di Maestro di Sci (Alpino, Nordico, Snowboard), che costituisce quindi pre-requisito, la Federazione riconosce, in forza dell'accordo sottoscritto con il Collegio Nazionale dei Maestri di sci, 9 CFF (dei quali 6 per conoscenze e 3 per abilità), derivanti dalle abilità individuali e dalle conoscenze degli aspetti tecnici e generali, in quanto attestate quale parte integrante e sostanziale del corso di formazione abilitativo necessario per il conseguimento della qualifica professionale di Maestro di sci (ai sensi della Legge 08 marzo 1991, n. 81).
- 1.3. Il decimo e residuo CFF per conoscenze, necessario all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di I Livello e concernente le specifiche conoscenze necessarie per lo svolgimento della relativa attività, viene attribuito attraverso la frequenza di un corso di formazione specifico, per un totale di 21 ore complessive, con certificazione finale dei risultati. Accedono al corso per il conseguimento del decimo e residuo CFF i candidati che abbiano compiuto i 18 anni di età e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - (i) qualifica di Maestro di Sci (Alpino, Nordico, Snowboard) e regolare iscrizione, in corso di vigenza, al relativo albo, attestata dal rispettivo Collegio Regionale;
 - (ii) certificato medico di idoneità sportiva non agonistica;
 - (iii) siano in regola con il tesseramento Federale per la stagione in corso alla data di presentazione della domanda di ammissione al corso di formazione.
- 1.4. Il corso di formazione di cui al precedente punto 1.4 è organizzato dalla Federazione, attraverso i suoi tecnici qualificati e viene svolto presso le strutture federali o le strutture del Collegio/Ente di formazione. Il corso di formazione si tiene nei giorni indicati dal bando pubblicato sul sito web della Federazione, sezione STF. Il bando specifica termini, condizioni, periodo e modalità di organizzazione e svolgimento del corso.
- 1.5. Agli atleti che hanno fatto parte delle squadre nazionali di sci d'erba e che abbiano conseguito la qualifica di Maestro di Sci, a seguito di specifica richiesta, il titolo di Allenatore di I Livello viene automaticamente riconosciuto in funzione delle abilità e delle conoscenze acquisite attraverso percorsi di apprendimento non formali, come previsto dalla SNAQ.

- 1.6. Il corso di formazione per l'ottenimento dell'Attesto di Idoneità di Allenatore di I livello si compone di parti pratiche e teoriche.

Ai termine del corso di formazione saranno effettuate le prove d'esame che verteranno su tutte le materie trattate durante il corso stesso.

Le prove di esame comprendono:

- (i) prova pratica: sul campo;
- (ii) prova scritta sotto forma di questionario concernente tutte le materie e gli argomenti trattati nell'ambito del corso di formazione;
- (iii) colloquio individuale che potrà comprendere domande concernenti tutte le materie e gli argomenti trattati nell'ambito del corso di formazione.

Ai candidati residenti in Regioni a statuto speciale per le quali è normativamente previsto e garantito il bilinguismo, viene concessa, previa richiesta da parte dei medesimi unitamente alla domanda di ammissione, l'opportunità di scegliere in quale lingua sostenere le prove di cui ai precedenti paragrafi (ii) e (iii), da comunicare tassativamente all'inizio del corso di formazione.

La votazione finale ad esito delle predette prove di esame è la media, espressa in trentesimi, delle valutazioni riportate nelle specifiche prove d'esame, calcolata secondo i seguenti criteri di ponderazione:

- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (i);
- 20% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (ii);
- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (iii).

La graduatoria di merito di coloro che hanno sostenuto le già menzionate prove d'esame per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di I livello sarà stilata sulla base delle votazioni finali e pubblicata nel sito web della Federazione, sezione STF.

I risultati delle singole prove d'esame saranno comunicati unicamente agli interessati previa richiesta scritta. La prova scritta potrà essere visionata solo presso gli uffici della Federazione alla presenza di un funzionario federale.

Hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Allenatore di I livello coloro che in esito alle prove d'esame, come risultante dalla predetta graduatoria, abbiano raggiunto una votazione finale pari ad almeno 18/30 (diciotto trentesimi).

A coloro che abbiano superato l'esame finale e risultino esser stati classificati entro i primi 30 (trenta) per la categoria maschile ed entro i primi 15 (quindici) per le categorie femminili del ranking mondiale di cui alle Liste FIS in almeno una delle cinque stagioni agonistiche che precedono il corso di formazione, verrà automaticamente riconosciuto l'Attestato di Idoneità di Allenatore di II Livello.

I candidati che non abbiano raggiunto la prevista votazione finale minima, avranno facoltà di ripetere le prove d'esame, non prima dell'anno successivo e comunque non oltre i due anni. La Commissione STF indicherà secondo quali termini, condizioni e modalità tali ripetizioni di esame potranno aver luogo.

- 1.7. La commissione d'esame del corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di I Livello è nominata dal Consiglio Federale su proposta della Commissione STF ed è formata da n° 4 componenti compreso il responsabile tecnico della STF o da un suo sostituto. Si compone di:

- responsabile tecnico STF (o suo sostituto);
- tre esaminatori tecnici scelti tra i membri della STF/DASE.

2. Allenatore di II Livello

2.1. Hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di II Livello coloro che abbiano partecipato al corso di formazione di cui al successivo punto 2.3 e abbiano superato il relativo esame.

2.2. Accedono al corso di formazione di cui al successivo punto 2.3 i candidati che:

- (i) abbiano compiuto, o compiano nell'anno in cui viene erogato il corso, il ventiduesimo (22) anno di età;
- (ii) siano in possesso dell'Attestato di Allenatore di I Livello;
- (iii) siano in possesso di certificato medico di idoneità agonistica alla pratica dello sci alpino in corso di validità;
- (iv) siano in regola con il tesseramento Federale per la stagione in corso alla data di presentazione della domanda di ammissione al corso di formazione;

2.3. Il corso di formazione per l'ottenimento dell'Attesto di Idoneità di Allenatore di II livello si compone di parti pratiche e/o teoriche. Il corso è articolato in uno o più moduli teorici e uno o più moduli pratici come di seguito riportato:

- (i) Parte teorica: della durata minima di 3 giorni, consente il conseguimento di 8 CFF (per conoscenze). Prevede la trattazione generale e specifica delle conoscenze relative al profilo professionale;
- (ii) Parte pratica: della durata minima di 3 giorni, consente il conseguimento di 12 CFF (dei quali 6 per conoscenze 6 per abilità) e si conclude con il sostenimento di prove di esame. Prevede la trattazione delle tematiche relative all'ambito sport specifico.

All'interno dei moduli del corso, potranno essere svolte ulteriori ore di formazione, rivolte all'attività professionale (quali, a titolo di esempio, partecipazione ad allenamenti e/o gare ufficiali della squadra nazionale).

I candidati che effettueranno periodi di assenza superiori al 10% della durata complessiva del corso saranno esclusi dalla prosecuzione del corso di formazione ovvero, comunque, agli stessi sarà precluso il sostenimento delle prove d'esame.

Al termine del corso di formazione saranno effettuate le prove d'esame che verteranno su tutte le materie trattate durante il corso stesso.

Le prove di esame comprendono:

- (i) prova pratica: analisi tecnica;
- (ii) prova scritta sotto forma di questionario concernente tutte le materie e gli argomenti trattati nell'ambito del corso di formazione;
- (iii) colloquio individuale che potrà comprendere domande concernenti tutte le materie e gli argomenti trattati nell'ambito del corso di formazione.

Ai candidati residenti in Regioni a statuto speciale per le quali è normativamente previsto e garantito il bilinguismo, viene concessa, previa richiesta da parte dei medesimi unitamente alla domanda di ammissione, l'opportunità di scegliere in quale lingua sostenere le prove di cui ai precedenti paragrafi (ii) e (iii), da comunicare tassativamente all'inizio del corso di formazione.

La votazione finale ad esito delle prove di esame è la media, espressa in trentesimi, delle valutazioni riportate nelle specifiche prove d'esame, calcolata secondo i seguenti criteri di ponderazione:

- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (i);
- 20% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (ii);
- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (iii).

La graduatoria di merito di coloro che hanno sostenuto le predette prove d'esame per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di II livello sarà stilata sulla base delle predette votazioni finali e pubblicata nel sito web della Federazione, sezione STF.

I risultati delle singole prove d'esame saranno comunicati unicamente agli interessati previa richiesta scritta. La prova scritta potrà essere visionata solo presso gli uffici della Federazione alla presenza di un funzionario federale.

Hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Allenatore di II livello coloro che in esito alle prove d'esame, come risultante dalla predetta graduatoria, abbiano raggiunto una votazione finale pari ad almeno 18/30 (diciotto trentesimi).

A coloro che abbiano superato l'esame finale e risultino esser stati classificati entro i primi 10 (dieci) del ranking mondiale di cui alle Liste FIS in almeno una delle cinque stagioni agonistiche che precedono il corso di formazione, verrà automaticamente riconosciuto l'Attestato di Idoneità di Allenatore di III Livello.

A coloro che abbiano praticato l'attività di allenatore di squadra nazionale Juniores o di Coppa del Mondo da almeno 3 anni compreso quello in corso che precedono il corso di formazione, verrà automaticamente riconosciuto l'Attestato di Idoneità di Allenatore di III Livello purché in possesso dei requisiti al successivo punto 3.2.

I candidati che non abbiano raggiunto la predetta votazione finale minima, avranno facoltà di ripetere le prove d'esame, non prima dell'anno successivo e comunque non oltre i due anni. La Commissione STF indicherà secondo quali termini, condizioni e modalità tali ripetizioni di esame potranno aver luogo.

2.4. La commissione d'esame del corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di II Livello è nominata dal Consiglio Federale su proposta della Commissione STF ed è formata da n° 4 componenti compreso il responsabile tecnico della STF o da un suo sostituto. Si compone di:

- responsabile tecnico STF (o suo sostituto);
- tre esaminatori tecnici scelti tra i membri della STF/DASE.

3. Allenatore di III Livello

- 3.1. Hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di III Livello coloro che abbiano partecipato al corso di formazione di cui al successivo punto 3.3 e abbiano superato il relativo esame.
- 3.2. Accedono al corso di formazione di cui al successivo punto 3.3 i candidati che:
- (i) abbiano compiuto, o compiano nell'anno in cui viene erogato il corso, il ventiquattresimo (24) anno di età;
 - (ii) siano in possesso dell'Attestato di Allenatore di II Livello sci d'erba da almeno due anni;
 - (iii) siano in possesso della qualifica di Maestro di Sci Alpino e/o Allenatore Sci Alpino di II livello o superiore;
 - (iv) siano in possesso di certificato medico di idoneità agonistica alla pratica dello sci alpino in corso di validità;
 - (v) siano in regola con il tesseramento Federale per la stagione in corso alla data di presentazione della domanda di ammissione al corso di formazione;
- 3.3. Il corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di III livello si compone di uno o più moduli teorici e di uno o più moduli pratici e consente il conseguimento, in relazione alla partecipazione ai moduli di seguito specificati, di un numero fino a 20 CFF (dei quali 14 per conoscenze e 6 per abilità).

Il corso è articolato come di seguito riportato:

- (i) Parte teorica: della durata minima di 2 giorni, consente il conseguimento di 10 CFF (per conoscenze). Prevede la trattazione generale e specifica delle conoscenze relative al profilo professionale di alto livello;
- (ii) Parte pratico-teorica I: della durata minima di 2 giorni, consente il conseguimento di 5 CFF (dei quali 3 per conoscenze 2 per abilità). Prevede la trattazione di tematiche relative all'ambito sport specifico in contesti nazionali e internazionali;
- (iii) Parte pratico-teorica II: della durata minima di 3 giorni, consente il conseguimento di 5 CFF (dei quali 3 per conoscenze 2 per abilità). Prevede l'affiancamento ad una o più squadre nazionali. I partecipanti al corso parteciperanno concretamente all'attività puntualizzando lo sviluppo degli elementi tecnici nelle varie discipline alpine e le metodiche di allenamento.

I candidati che effettueranno periodi di assenza superiori al 10% della durata complessiva del corso saranno esclusi dalla prosecuzione del corso di formazione ovvero, agli stessi sarà precluso il sostenimento delle prove d'esame.

Al termine del corso di formazione saranno effettuate le prove d'esame che verteranno su tutte le materie trattate durante il corso stesso. Le prove di esame comprendono:

- (i) prova pratica: analisi tecnica;
- (ii) prova scritta: sotto forma di questionario concernente tutte le materie e gli argomenti trattati nell'ambito del corso di formazione;
- (iii) prova orale: discussione lavoro di gruppo e domande sulle materie trattate al corso.

Ai candidati residenti in Regioni a statuto speciale nelle quali è normativamente previsto e garantito il bilinguismo viene concessa, previa richiesta da parte dei medesimi unitamente alla domanda di ammissione, la facoltà di scegliere in quale lingua sostenere le prove di cui ai precedenti punti (i), (ii), e (iii).

La votazione finale ad esito delle prove di esame è la media, espressa in trentesimi, delle valutazioni riportate nelle specifiche prove d'esame, calcolata secondo i seguenti criteri di ponderazione:

- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (i);
- 20% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (ii);
- 40% prova orale (iii).

La graduatoria di merito di coloro che hanno sostenuto le già menzionate prove d'esame per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di III Livello sarà stilata sulla base delle predette votazioni finali e pubblicata nel sito web della Federazione, sezione STF.

I risultati delle singole prove d'esame saranno comunicati unicamente agli interessati previa richiesta scritta. La prova scritta potrà essere visionata solo presso gli uffici della FISI alla presenza di un funzionario federale.

Hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di III Livello coloro che in esito alle prove d'esame, come risultante dalla predetta graduatoria, abbiano raggiunto una votazione finale pari ad almeno 18/30 (diciotto trentesimi).

I candidati che non abbiano raggiunto la prevista votazione finale minima, avranno facoltà di ripetere le prove d'esame ma non prima dell'anno successivo e comunque non oltre i due anni. La Commissione STF indicherà secondo quali termini, condizioni e modalità tali ripetizioni di esame potranno aver luogo.

Ai candidati che non abbiano raggiunto la predetta votazioni sarà comunque riconosciuta la frequenza al corso di aggiornamento ai fini dell'assolvimento dell'aggiornamento per il mantenimento della qualifica di Allenatore di II Livello.

3.4. La commissione d'esame del corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Allenatore di III Livello è nominata dalla STF ed è formata da n° 4 componenti compreso il responsabile tecnico della STF o da un suo sostituto. Si compone di:

- responsabile tecnico STF (o suo sostituto);
- tre esaminatori tecnici scelti tra i membri della STF/DASE.

4. Esperto di sci d'erba

PREMESSA

Il CONI «ente pubblico titolare» ha individuato nelle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e nelle Discipline Sportive Associate (DSA) i soggetti titolati a validare e certificare le competenze riguardanti:

- aiuto allenatore – tecnico di primo livello;
- allenatore – tecnico di secondo livello;
- allenatore capo – tecnico di terzo livello.

Agli Enti di Promozione Sportiva (EPS), quali organismi che hanno per fine istituzionale, ai sensi dell'art.26, comma 1 dello Statuto del CONI, la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, è riconosciuta la competenza sulla formazione e certificazione degli operatori di promozione sportiva, che nel settore dei quadri tecnici sono equipollenti all'aiuto allenatore – tecnico di primo livello.

L'adesione completa allo SNAQ dei regolamenti e dei percorsi formativi costituisce un elemento essenziale, in Italia e negli Stati dell'Unione, per il riconoscimento e la spendibilità delle qualifiche nonché per l'inserimento nel sistema dei crediti, anche al fine dell'accesso ai livelli superiori da parte degli operatori sportivi.

Per conseguire la doverosa omogeneità nonché la qualità dell'offerta formativa sull'intero territorio nazionale da parte di tutti gli organismi sportivi riconosciuti, nel rispetto di quanto il CONI attraverso lo SNAQ ha regolamentato e nel rispetto della normativa a cui la FISI fa riferimento attraverso la propria Scuola Tecnici Federali è istituito il ruolo di ESPERTO SCI D'ERBA. Si tratta di un Quadro Tecnico con competenze specifiche negli aspetti di supporto all'allenamento tecnico-tattico degli atleti per la competizione, nonché nella divulgazione e promozione della disciplina.

- 4.1. In attuazione delle indicazioni contenute nello SNAQ, con particolare riguardo alle indicazioni dell'allegato 4 del medesimo, in questa sede espressamente richiamate, hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Esperto di Sci d'Erba coloro che abbiano conseguito 10 CFF (dei quali 7 per conoscenze e 3 per abilità) come di seguito specificato.
- 4.2. A chi attesta di essere in possesso dal almeno 3 anni della qualifica di Aiuto Allenatore (primo livello) o superiore nella disciplina Sci d'Erba, conseguita presso un Ente di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuta dal CONI vengono riconosciuti 9 CFF (dei quali 7 per conoscenze e 2 per abilità).
- 4.3. Il decimo e residuo CFF per conoscenze, necessario all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Esperto di Sci d'Erba e concernente le specifiche conoscenze necessarie per lo svolgimento della relativa attività, viene attribuito attraverso la frequenza di un corso di formazione specifico, per un totale di 21 ore complessive, con certificazione finale dei risultati. Accedono al corso per il conseguimento del decimo e residuo CFF i candidati che abbiano compiuto i 18 anni di età e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - (i) diploma di Istruttore di Sci d'Erba di qualsiasi Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, con almeno 3 anni di attività, attestati dal rispettivo EPS.
 - (ii) certificato medico di idoneità sportiva non agonistica;
 - (iii) siano in regola con il tesseramento Federale per la stagione in corso alla data di presentazione della domanda di ammissione al corso di formazione.
- 4.4. Il corso di formazione di cui al precedente punto 4.3 è organizzato dalla Federazione, attraverso i suoi tecnici qualificati e viene svolto presso le strutture federali o le strutture del Collegio/Ente di formazione. Il corso di formazione si tiene nei giorni indicati dal bando pubblicato sul sito web della Federazione, sezione STF. Il bando specifica termini, condizioni, periodo e modalità di organizzazione e svolgimento del corso.
- 4.5. Agli atleti che hanno fatto parte delle squadre nazionali di sci d'erba per almeno 3 (tre) anni, a seguito

di specifica richiesta, il titolo di Esperto di Sci d'Erba viene automaticamente riconosciuto in funzione delle abilità e delle conoscenze acquisite attraverso percorsi di apprendimento non formali, come previsto dalla SNAQ.

- 4.6. Il corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Esperto di Sci d'Erba si compone di parti pratiche e teoriche.

Al termine del corso di formazione saranno effettuate le prove d'esame che verteranno su tutte le materie trattate durante il corso stesso.

Le prove di esame comprendono:

- (i) prova pratica: sul campo;
- (ii) prova scritta sotto forma di questionario concernente tutte le materie e gli argomenti trattati nell'ambito del corso di formazione;
- (iii) colloquio individuale che potrà comprendere domande concernenti tutte le materie e gli argomenti trattati nell'ambito del corso di formazione.

Ai candidati residenti in Regioni a statuto speciale per le quali è normativamente previsto e garantito il bilinguismo, viene concessa, previa richiesta da parte dei medesimi unitamente alla domanda di ammissione, l'opportunità di scegliere in quale lingua sostenere le prove di cui ai precedenti paragrafi (ii) e (iii), da comunicare tassativamente all'inizio del corso di formazione.

La votazione finale ad esito delle predette prove di esame è la media, espressa in trentesimi, delle valutazioni riportate nelle specifiche prove d'esame, calcolata secondo i seguenti criteri di ponderazione:

- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (i);
- 20% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (ii);
- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (iii).

La graduatoria di merito di coloro che hanno sostenuto le già menzionate prove d'esame per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Esperto di Sci d'Erba sarà stilata sulla base delle votazioni finali e pubblicata nel sito web della Federazione, sezione STF.

I risultati delle singole prove d'esame saranno comunicati unicamente agli interessati previa richiesta scritta. La prova scritta potrà essere visionata solo presso gli uffici della Federazione alla presenza di un funzionario federale.

Hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Esperto di Sci d'Erba coloro che in esito alle prove d'esame, come risultante dalla predetta graduatoria, abbiano raggiunto una votazione finale pari ad almeno 18/30 (diciotto trentesimi).

I candidati che non abbiano raggiunto la prevista votazione finale minima, avranno facoltà di ripetere le prove d'esame, non prima dell'anno successivo e comunque non oltre i due anni. La Commissione STF indicherà secondo quali termini, condizioni e modalità tali ripetizioni di esame potranno aver luogo.

- 4.7. La commissione d'esame del corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Esperto di sci d'erba è nominata dal Consiglio Federale su proposta della Commissione STF ed è formata da n° 4 componenti compreso il responsabile tecnico della STF o da un suo sostituto. Si compone di:

- responsabile tecnico STF (o suo sostituto);
- tre esaminatori tecnici scelti tra i membri della STF/DASE.

- 4.8. Il mantenimento della qualifica di Esperto di Sci d'Erba e dell'iscrizione al Ruolo Tecnici Federali viene determinato da un sistema di CFF e conseguito con la frequenza dei corsi di aggiornamento,

banditi ed organizzati dalla STF, ed a fronte del conseguimento complessivamente di 30 CFF ogni tre anni. Detti corsi sono espressamente rivolti alle figure tecniche di riferimento ed i contenuti potranno essere differenziati per i diversi livelli o categorie. I corsi di aggiornamento potranno essere svolti in sessioni uniche oppure in sessioni differite nel corso del triennio per un valore complessivo di 30 CFF ogni tre anni. Sarà possibile prevedere, dove necessario, aggiornamenti congiunti per diversi livelli e/o discipline.

La data e la durata dei corsi di aggiornamento sono stabilite di volta in volta dalla Commissione STF.

5. Riconoscimento idoneità per titoli esteri equipollenti

La Commissione STF valuterà le eventuali richieste pervenute da allenatori stranieri al fine di concedere il titolo di Allenatore di Sci d'Erba. Il titolo sarà concesso a seguito della partecipazione al corso di aggiornamento e solo se in possesso della tessera FISI per la stagione in corso.

Norme transitorie

- ✓ È assegnato il titolo di allenatore di II livello a tutti i tecnici formatesi negli anni precedenti all'anno 2020, in regola con l'immissione in ruolo, cioè che abbiano frequentato uno dei corsi di aggiornamento organizzati con le modalità espresse, entro l'anno 2023.
- ✓ È stabilito che tutti i tecnici attualmente ricoprenti o che abbiano ricoperto l'incarico di tecnico al seguito delle Squadre Nazionali minori per almeno 4 anni o quello di allenatore di Squadre Coppa del Mondo per almeno 2 anni, nonché abbiano ricoperto la funzione di tecnico formatore per la STF Sci d'Erba nel periodo precedente l'anno 2021, su proposta congiunta della D.A. sci d'erba e della STF, conseguano su nomina del Consiglio Federale il grado di allenatore di sci d'erba di III livello.